

Da: oslbelvederemarittimo <oslbelvederemarittimo@pec.it>
Inviato: martedì 18 maggio 2021 19:15
A: protbelvedere
Oggetto: deliberazione OSL num 41 del 18 maggio 2021
Allegati: deliberazione OSL num 41 del 18 maggio 2021.pdf

Si trasmette quanto in oggetto per la protocollazione e successiva pubblicazione nella sezione dedicata all'OSL

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Belvedere Marittimo*



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41 DEL 18/05/2021

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo - Non ammissione alla massa passiva della istanza presentata da (Omissis), prot.8076/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 17,00 si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr. Vincenzo Aloe, e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dr. Antonio Coscarelli, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e ssmmii, ed al Provvedimento del Presidente dell'OSL n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

dott. COSCARELLI Antonio,(Presidente)

dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente),

dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante),

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione n.2 del 28.1.2020, si approvava l'avviso e lo schema, non vincolante, di domanda di ammissione alla massa passiva, per la procedura di rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare le istanze atte a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, entro 60 giorni;

Che il predetto termine comprensivo della sospensione ope legis, disposta dalla legislazione di emergenza COVID-19, di cui al d.l. n.18/2020 e al d.l.n.23/2020, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, e della proroga di 30 giorni disposta ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione della Commissione Straordinaria n.10/2020, è decorso il 20 luglio 2020;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/6/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/9/2020 recante "Richiesta ex art.254,4° comma del TUEL, di accertamento dei crediti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici", si richiedeva a tutti i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254,4° comma del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSL n.9 del 24/6/2020;

VISTA

La istanza di ammissione alla massa passiva, presentata da (omissis), legale rappresentante della (omissis), acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo con il n.8076 del 26/6/2020, per lavori effettuati a favore del Comune di Belvedere Marittimo;

RILEVATO

che con nota prot. OSL n.31 del 23/03/2021, notificata per Raccomandata A/R 14958521392-9, è stata data comunicazione alla Società predetta, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto, di seguito riportati: 1) mancanza delle attestazioni richieste da questo OSL ai servizi tecnici comunali, ai sensi dell'art.254,4° comma, del D.lgs n.267/2000, relative ai lavori effettuati, di cui al credito vantato di €47.159,89 – (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V-Decisione n.3712 del 21/6/2006); 2) mancanza per il predetto credito degli atti tecnico-amministrativi da parte dei Responsabili pt del Comune, autorizzati a vincolare l'Ente ed ad impegnare la relativa spesa, ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000, ed ai sensi dell'art.147 del D.P.R.n.554/1999 (Omissis); 3) mancanza di atti di regolarizzazione della ordinanza sindacale, richiamata/allegata all'istanza n.49 del 16/2/2009, ai sensi dell'art.191, 3° comma, del D.Lgs n.267/2000 e ssmmii e/o di riconoscimento successivo del credito ai sensi dell'art.194 del d.lgs n.267/2000 e ssmmii; 4) contenzioso ancora in corso di cui all'atto di citazione del 22/09/2019, richiamato nell'istanza; 5) mancanza delle caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, secondo le norme giuscontabili vigenti, condizioni necessarie per il suo

inserimento nella massa passiva del dissesto di competenza dell'OSL (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/7/2000 n.4125);

DATO ATTO

Che non sono pervenute osservazioni da parte della predetta Società, al preavviso di rigetto notificato da questo OSL con nota prot.31 del 23/3/2021, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

PRESO INOLTRE ATTO

Dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti –Sezione di Controllo per la Calabria, anche in merito alla emergenza di cui all'Ordinanza OCD n.19/3741/2009, registrata dalla Sezione di Controllo in data 21.3.2012, da cui emergono ulteriori elementi a sostegno dei motivi ostatici comunicati all'interessato con i preavvisi di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., con particolare riguardo: a) ai rilievi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n.39 del 11/5/2012, depositata in segreteria in data 11/5/2012, e ritualmente inviata al Comune di Belvedere Marittimo; b) ai rilievi contenuti, per l'emergenza 2009, nella deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro, n.78 del 23 ottobre 2015, depositata in segreteria il 20/1/2015 e ritualmente trasmessa al Comune di Belvedere Marittimo, da cui si evince quanto segue:

a) "Si rileva ancora che, con O.C.D. n.19/3741/2009 (omissis) è stato negato al Comune di Belvedere Marittimo il finanziamento richiesto (nota n.20493 del 10 dicembre 2009) pari a euro 3.723.835,96 (inferiore a quello richiesto in prima istanza pari a euro 11.168.343,27) per la presenza di numerose anomalie e incongruenze e per la non corrispondenza tra la documentazione inviata alla Prefettura e quella inviata dal Comune"(pag.7 deliberazione della Corte dei Conti n.39/12);

b) "Si evidenzia che della questione si è occupata anche il Servizio Ispettivo di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato che (Relazione del 1 luglio 2011 riportata nelle premesse dell'O.C.D. n.3741/2009) non solo avrebbe confermato l'Istruttoria del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3741/2009 ma avrebbe evidenziato ulteriori aspetti (es. assenza del presupposto della somma urgenza, perizie tecniche di somma urgenza non sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, importi dei lavori effettuati che aumentano ingiustificatamente dalla stima iniziale al calcolo di perizia ,ecc,)"(cfr. pag.8, della delibera Corte dei Conti n.39/2012);

c) "Si prende atto, ora, che la Regione Calabria ha ulteriormente negato il finanziamento al Comune di Belvedere Marittimo con l'ordinanza n.20/3741/2009 del 11.1.2013, adottata in ottemperanza della pronuncia istruttoria del TAR Lazio n.3048/2012 che richiedeva il riesame dell'istruttoria(..)La Sezione al punto precisa che, esaminata la documentazione in atti, e con particolare riferimento all'impianto motivazionale delle ordinanze commissariali adottate nel caso specifico, risulta che gli appalti dei lavori di somma urgenza (per alcuni dei quali, peraltro, sembrerebbe difettare tale requisito) sono stati assegnati con Ordinanze sindacali dichiaratamente (nella parte motiva) "prescindendo dall'acquisizione dei prescritti pareri e dalla completezza degli atti progettuali (omissis)" (pagg.14-15 della delibera della Corte dei Conti n.78/2015);

RITENUTO

Di confermare le ragioni ostatiche all'istanza di ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, presentata dalla (omissis) per tutte le motivazioni contenute nella comunicazione di preavviso di diniego effettuate da questo OSL, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e

ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 ess.mm.ii.;
- la Legge 7/8/1990 n.241 e smi;
- Il Regolamento Europeo 2016/679/ UE ed il D.Lgs 10/8/2018 n.101;
- Il D.L. 17/3/2020, n.18 convertito in L.24/4/2020 n.27 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt.254-258 del TUEL, per le motivazioni in premessa evidenziate, la istanza di ammissione presentata dal (omissis) nato il (omissis), (omissis) ed ivi residente in qualità di legale rappresentate della società (omissis), di cui al prot.8076 del 26/6/2020 di €.47.159,89;

3-di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse , da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;

4-di far notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9 comma 4, del DPR n.378/93, agli stessi indirizzi pec indicati dell'istante;

5-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso : giurisdizionale al TAR della Calabria –Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrente dal medesimo termine di cui sopra, e ss.mm.ii; e può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo ;

9 - Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi, e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di segreteria comunale, con oscuramento dei dati personali a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to digitalmente Dr. Antonio Coscarelli (Presidente)

f.to digitalmente Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

f.to digitalmente Dr. Vincenzo Aloe (Componente e Segretario verbalizzante)